Spedizione in abbonamento postale

Anno 99° — Numero 126

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Martedì, 27 maggio 1958 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA-TEL. 841-089 848-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA. Abbonamento annuo L 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L 3010 - Un fascicolo L. 50
All'ESTERO il doppio dei prezzi per l'Italia

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
In ITALIA · Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L 3010 - Un fascicolo L 50
All'ESTERO il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato — Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1958

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 3 aprile 1958, n. 499.

Miglioramenti delle prestazioni economiche dell'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nel primo comma dell'art. 23 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, alle parole: « *nella misura di due terzi della retribuzione giornaliera* », sono sostituite le seguenti: « nella misura del sessanta per cento della retribuzione giornaliera ».

Nel secondo comma dello stesso articolo, alle parole: « l'indennità decorre dal decimo giorno successivo », sono sostituite le seguenti: « l'indennità decorre dal quarto giorno successivo ».

Tra il secondo e il terzo comma dell'articolo citato, è inserito il seguente comma:

« Ove la durata dell'inabilità, di cui ai comma precedenti, si prolunghi oltre il novantesimo giorno continuativo, la misura dell'indennità giornaliera è elevata, a decorrere dal novantunesimo giorno, al settantacinque per cento della retribuzione giornaliera calcolata secondo le disposizioni degli articoli da 39 e 42 ».

L'art. 39 ora citato è modificato dall'art. 5 della presente legge.

Art. 2.

Nell'art. 24 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e successive modificazioni, al numero 2) del secondo comma, le parole: « per inabilità di grado dal sessantuno per cento al cento per cento », sono sostituite dalle seguenti: « per inabilità di grado dal sessantuno per cento al settantanove per cento ».

Nello stesso comma, dopo le parole: « aliquota pari al grado di inabilità », è aggiunto il seguente numero:

« 3) per inabilità dall'80 per cento al 100 per cento, aliquota pari al cento per cento ».

La tabella allegata alla legge 3 marzo 1949, n. 52, è modificata in conformità.

Art. 3.

All'art. 24 del regio decreto 17 agosto 1935, n 1765, e successive modificazioni, sono aggiunti i seguenti comma:

« Ai titolari di rendita per infortunio sul lavoro avvenuto posteriormente al 31 dicembre 1948 o per malattia professionale manifestatasi dopo tale data con grado di inabilità permanente in forma definita non superiore al 20 per cento, è data facoltà di richiedere all'Istituto assicuratore, entro un anno dalla scadenza di un decennio dalla data di costituzione della rendita, la corresponsione, ad estinzione di ogni diritto relativo, di una somma pari al valore capitale della ulteriore rendita dovuta in base alle tabelle approvate con il decreto Ministeriale 16 febbraio 1938 e modificate con il decreto Ministeriale 31 luglio 1942.

Ai titolari di rendita per infortunio sul lavoro avvenuto anteriormente al 1° gennaio 1949 o per malattia professionale manifestatasi prima di tale data con grado di inabilità permanente in forma definita non superiore al 29 per cento è data facoltà di richiedere all'Istituto assicuratore, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, la corresponsione, ad estinzione di ogni diritto relativo, di una somma pari al valore capitale, calcolato in base alle tabelle di cui al comma precedente, della ulteriore rendita dovuta, maggiorata del 250 per cento.

In caso di nuovo infortunio indennizzabile con una rendita di inabilità permanente, nel quale si abbia concorso fra quest'ultima inabilità e quella che ha dato luogo alla liquidazione della rendita riscattata, si procede secondo il criterio stabilito dall'art. 11 del regio decreto 15 dicembre 1936, n. 2276, e dell'art. 52, primo comma, del regolamento approvato con regio decreto 25 gennaio 1937, n. 200 ».

Art. 4.

Nel terzultimo comma dell'art. 27 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e successive modificazioni, la frase che inizia con le parole: « L'assegno è di lire cinquantamila » è sostituita come segue:

« L'importo dell'assegno è di:

a) lire duecentocinquantamila in caso di sopravvivenza del coniuge senza figli aventi i requisiti di cui al numero 2) del presente articolo;

b) lire duecentosessantamila in caso di sopravvivenza del coniuge con figli aventi i detti requisiti;

c) lire centosessantamila in caso di sopravvivenza di soli figli aventi i detti requisiti;

d) lire centoquarantamila negli altri casi.

Gli assegni di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* sono aumentati di lire cinquantamila per ogni ascendente sino al massimo di due, vivente a carico del defunto.

Gli assegni di cui alle lettere *b)* e *c)* sono aumentati, rispettivamente, di lire trentottomila e cinquantamila per ogni figlio avente diritto, fino al massimo di cinque.

L'assegno di cui alla lettera *d)* è aumentato per ogni ascendente, fino al massimo di due, di lire centomila se vivente a carico del defunto, e di lire cinquantamila se non a carico del defunto ».

Art. 5.

All'art. 39 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « in ogni caso la retribuzione annua è computata da un minimo di lire centotrentacinquemila fino ad un massimo di lire trecentomila e, per i componenti lo stato maggiore della navigazione marittima e della pesca marittima, fino a un massimo di lire quattrocentoventisettemilacinquecento per i comandanti e per i capi macchinisti, di lire trecentosessantamila per i primi ufficiali di coperta e di macchina e di lire trecentoquindicimila per gli altri ufficiali » del terzo comma, sono sostituite dalle seguenti: « in ogni caso la retribuzione annua è computata da un minimo di lire duecentodiecimila a un massimo di lire quattrocentocinquantamila e, per i componenti lo stato maggiore della navigazione marittima e della pesca marittima, fino a un massimo di lire seicentocinquantamila per i comandanti e per i capi macchinisti, di lire cinquecentocinquantamila per i primi ufficiali di coperta e di macchina e di lire cinquecentomila per gli altri ufficiali »;

b) nell'ultimo comma, alle parole: « è uguale ai trecento trecentosessantesimi della retribuzione giornaliera » sono sostituite le seguenti: « è uguale alla retribuzione giornaliera ».

Art. 6.

L'indennità di caropane ai titolari di rendite per infortunio sul lavoro o malattia professionale, concessa con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563, modificato con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 770, e con legge 7 luglio 1948, n. 1093, è soppressa.

L'importo dell'indennità di caropane di cui al comma precedente è conservato solamente agli attuali beneficiari a titolo di assegno *ad personam* aggiuntivo delle rendite o delle relative quote integrative.

Tale assegno cessa col cessare delle rendite o delle quote integrative alle quali è aggiunto ed è comunque riassorbibile in futuri miglioramenti.

Art. 7.

Nel primo comma dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, e successive modificazioni, alle parole: « dall'età di dodici anni ai sessantacinque compiuti », sono sostituite le seguenti: « dall'età di dodici anni ai settanta compiuti ».

Art. 8.

Alla legge 20 febbraio 1950, n. 64, sono apportate le seguenti modificazioni:

Art. 1. — Le misure della indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta indicate nel primo comma sono sostituite dalle seguenti:

per gli uomini di età superiore a 16 anni, lire 400;

per le donne di età superiore a 16 anni, lire 300;

per i ragazzi di ambo i sessi di età non superiore ai 16 anni, lire 150.

Art. 2. — Nel primo comma, alle parole: « retribuzione annua convenzionale di lire centotrentacinquemila per gli uomini e di lire novantamila per le donne e per i ragazzi di ambo i sessi di età non superiore a sedici anni », sono sostituite le seguenti: « retribuzione annua convenzionale di lire duecentodiecimila per gli uomini e di lire centocinquantamila per le donne e per i ragazzi di ambo i sessi di età non superiore a sedici anni ».

Dopo il quarto comma è aggiunto il seguente testo: « Ai titolari di rendita per infortunio sul lavoro con grado di inabilità permanente in forma definita non superiore al 20 per cento è data facoltà di richiedere all'Istituto assicuratore, entro un anno dalla scadenza di un decennio dalla data di costituzione della rendita, la corresponsione, ad estinzione di ogni diritto relativo, di una somma pari al valore capitale della ulteriore rendita dovuta.

Il valore capitale delle rendite verrà calcolato in base alle tabelle approvate con decreto Ministeriale 16 febbraio 1938, modificate con decreto Ministeriale 31 luglio 1942, con le varianti di cui al decreto Ministeriale 10 dicembre 1953 ».

Art. 3. — Nel secondo comma, il periodo da: « un assegno per una volta tanto nelle seguenti misure » a « lire ottomila negli altri casi », è sostituito come segue: « un assegno per una volta tanto nelle seguenti misure:

a) lire cinquantaduemila in caso di sopravvivenza del coniuge senza figli fino a 16 anni di età o inabili al lavoro;

b) lire cinquantaseimila in caso di sopravvivenza del coniuge con figli fino a 16 anni di età o inabili al lavoro;

c) lire quarantottomila in caso di sopravvivenza di soli figli fino a 16 anni di età o inabili al lavoro;

d) lire quarantamila negli altri casi.

Gli assegni di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* sono aumentati di lire quattromila per ogni ascendente, sino al massimo di due, vivente a carico del defunto.

Gli assegni di cui alle lettere *b)* e *c)* sono aumentati rispettivamente di lire tremila e quattromila per ogni figlio avente diritto, fino al massimo di cinque.

L'assegno di cui alla lettera *d)* è aumentato per ogni ascendente, sino al massimo di due, di lire ottomila, se vivente a carico del defunto, e lire quattromila se non a carico del defunto ».

Art. 9.

Le rendite per morte e quelle per inabilità permanente per infortunio sul lavoro avvenuto posteriormente al 31 dicembre 1948 e anteriormente al 1° gennaio 1958 o per malattia professionale manifestatasi nello stesso periodo di tempo sono aumentate del 20 per cento.

Le rendite per morte e quelle per inabilità permanente per infortunio sul lavoro in agricoltura avvenuto

anteriormente al 1° gennaio 1958 definite o da definirsi in base alla legge 20 febbraio 1950, n. 64, sono aumentate del 20 per cento.

Art. 10.

Le modificazioni disposte con la presente legge, salvo quanto diversamente stabilito per gli infortuni avvenuti anteriormente al 1° gennaio 1958 o per le malattie professionali manifestatesi prima di tale data, si applicano ai casi di infortunio o di malattia professionale verificatisi dal 1° gennaio 1958.

Art. 11.

A decorrere dal 1° gennaio 1958, gli assegni previsti dall'art. 4, primo comma, della legge 11 gennaio 1952, n. 53, in favore degli invalidi del lavoro già liquidati in capitale nonchè degli invalidi titolari di rendita vitalizia, sono maggiorati del 20 per cento.

Art. 12.

Ai maggiori oneri che derivano dall'applicazione della presente legge alla gestione assicurativa contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura, sarà provveduto mediante anticipo da parte dell'Istituto nazionale per la assicurazione contro gli infortuni sul lavoro delle somme occorrenti, da recuperarsi in sede di determinazione del fabbisogno annuo a norma della legge 14 aprile 1956, n. 307.

Il contributo dovuto alla gestione assicurativa contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura è determinato per ciascuna Provincia a norma della legge n. 307 di cui al precedente comma, con riferimento all'estimo catastale dei fondi ed è iscritto nei ruoli della imposta fondiaria ai sensi dell'art. 3, comma primo, della legge 16 giugno 1939, n. 942.

Art. 13.

Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai dipendenti delle aziende autonome dei Ministeri dei trasporti e delle telecomunicazioni di cui al n. 2 dell'art. 48 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, ed agli addetti alla navigazione marittima e alla pesca marittima.

Art. 14.

Alla copertura dei maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, derivanti dall'applicazione della presente legge nei confronti dei dipendenti statali ai quali si applicano le disposizioni del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e successive aggiunte, integrazioni e modifiche, sarà provveduto con i normali stanziamenti di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 aprile 1958

GRONCHI

ZOLI — GUI — GAVA — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 1958, n. 500.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione in parrocchia della Curazia autonoma di San Giorgio, in Varna (Bolzano).

N. 500. Decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 1958, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Bressanone in data 8 aprile 1957, integrato con postilla del 18 novembre 1957, relativo alla erezione in parrocchia della Curazia autonoma di San Giorgio, in Varna (Bolzano).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 maggio 1958
Atti del Governo, registro n. 112, *foglio n* 107. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 1958, n. 501.

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione di religione denominata « Ente promotore Opere diocesane di culto », con sede in Caltanissetta.

N. 501. Decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 1958, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della fondazione di religione denominata « Ente promotore Opere diocesane di culto », con sede in Caltanissetta e viene approvato lo statuto della fondazione anzidetta.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 maggio 1958
Atti del Governo, registro n 112, *foglio n* 108 — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 1958, n. 502.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della Vicaria curata autonoma e di San Giovanni Battista, in frazione Fuscoli del comune di Lettere (Napoli).

N. 502. Decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 1958, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Castellammare di Stabia in data 8 aprile 1957, integrato con prospetto di pari data e con dichiarazione del 26 giugno stesso anno, relativo alla erezione della Vicaria curata autonoma di San Giovanni Battista, in frazione Fuscoli del comune di Lettere (Napoli).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 maggio 1958
Atti del Governo, registro n. 112, *foglio n* 109 — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 1958, n. 503.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di Santa Maria Goretti, nel comune di Ascoli Piceno.

N. 503. Decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 1958, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Ascoli Piceno in data 14 settembre 1957, integrato con dichiarazione del 29 novembre 1957, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Maria Goretti, nel comune di Ascoli Piceno.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 maggio 1958
Atti del Governo, registro n. 112, *foglio n* 110. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 1958, n. 504.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di Santa Maria della Vittoria nella città di Bari.

N. 504. Decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 1958, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Bari in data 24 giugno 1956, integrato con dichiarazione del 26 novembre 1957, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Maria della Vittoria nella città di Bari e alla istituzione di un ufficio coadiutorale nella parrocchia stessa e inoltre viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa omonima, sede dell'anzidetta parrocchia.

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 maggio 1958
Atti del Governo, registro n 112, *foglio n* 111 — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 aprile 1958, n. 505.

Modificazione dell'art. 18 dello statuto dell'Associazione Italiana Allevatori (A.I.A.).

N. 505. Decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1958, col quale, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, viene modificato l'art. 18 dello statuto dell'Associazione Italiana Allevatori (A.I.A.), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1954, n. 185.

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 maggio 1958
Atti del Governo, registro n 112, *foglio n* 98 — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 aprile 1958, n 506.

Autorizzazione alla fondazione « Colonnello Eugenio Catemario Duca di Quadri » ad accettare una donazione.

N. 506. Decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1958, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, la fondazione « Colonnello Eugenio Catemario Duca di Quadri » viene autorizzata ad accettare la donazione di un titolo di Stato al 5 % del valore nominale di lire centomila.

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 maggio 1958
Atti del Governo, registro n 112, *foglio n* 93 — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 1958, n 507.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di Cristo Re, in frazione Trazanni del comune di Urbino (Pesaro-Urbino).

N. 507. Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1958, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Urbino in data 3 settembre 1957, integrato con dichiarazione del 15 dicembre stesso anno, relativo alla erezione della parrocchia di Cristo Re, in frazione Trazanni del comune di Urbino (Pesaro-Urbino), e viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede dell'anzidetta parrocchia.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 maggio 1958
Atti del Governo, registro n. 112, *foglio n* 100. — RELLEVA

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1958.

Approvazione del regolamento del Comitato centrale dell'artigianato.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto l'art. 17, ultimo comma, della legge 25 luglio 1956, n. 860, sulla disciplina giuridica delle imprese artigiane;

Visto l'art. 16, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1956, n. 1202;

Visti i propri decreti in data 15 gennaio 1958, registrati alla Corte dei conti il 28 gennaio 1958, registro n. 1 Industria e commercio, fogli numeri 167 e 172, con i quali è stato costituito il Comitato centrale dell'artigianato;

Visto l'art. 18, comma quarto, della citata legge n. 860;

Decreta:

E' approvato il seguente regolamento del Comitato centrale dell'artigianato.

CAPO I

Il Comitato in sessione plenaria

Art. 1.

Il Comitato centrale dell'artigianato si riunisce due volte all'anno in sessione ordinaria: in primavera ed in autunno.

Art. 2.

Spetta al Comitato centrale in adunanza plenaria:

a) dibattere le questioni di carattere generale riguardanti l'artigianato;

b) procedere alle nomine previste da disposizioni di legge;

c) esprimere il parere, ai sensi dell'art. 5, comma secondo, della legge 23 luglio 1956, n. 860, sulle proposte di revisione degli elenchi dei mestieri artistici, tradizionali e dell'abbigliamento su misura, approvati col decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1956, n. 1202;

d) formulare i pareri di cui all'art. 17, lettere *c*) ed *f*) della citata legge n. 860.

Art. 3.

Nei casi non previsti al precedente art. 2, le deliberazioni del Comitato sono adottate dalle singole sezioni, nelle materie a queste attribuite dall'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1956, n. 1202.

Tuttavia se un argomento assegnato dalla Presidenza ad una Sezione viene ritenuto di tale importanza da interessare anche altre Sezioni, un terzo della Sezione comunque interessata o un terzo dei componenti il Comitato può chiedere che la questione sia rimessa all'esame di due Sezioni congiunte o del Comitato centrale in adunanza plenaria.

Il presidente dispone la riunione congiunta di due Sezioni, ove gli argomenti da trattare interessino la competenza delle due sezioni.

Art. 4.

Il Comitato centrale è presieduto dal Ministro o dal Sottosegretario delegato ai sensi dell'art. 18, comma quarto, della legge 25 luglio 1956, n. 860.

In caso di assenza o di impedimento di entrambi, la presidenza spetta al vice presidente anziano.

Il criterio dell'anzianità viene desunto dalla data dell'elezione a vice presidente e, a parità di anzianità di elezione, dal maggiore suffragio riportato; a parità di suffragio prevale l'età.

CAPO II

Delle Sezioni

Art. 5.

In seno al Comitato centrale dell'artigianato sono costituite, ai sensi dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1956, n. 1202, le seguenti Sezioni, con le rispettive attribuzioni:

Sezione I: studio e formulazione di pareri sui problemi concernenti la produzione nelle imprese artigiane, l'incremento della produttività, il credito occorrente alle imprese, il commercio dei relativi prodotti all'interno e con l'estero, l'albo delle imprese artigiane, la definizione giuridica di impresa artigiana, i rapporti con la Camera di commercio, industria ed agricoltura.

Sezione II: istruzione, addestramento, qualificazione e specializzazione tecnico professionale degli artigiani, dei coadiuvanti e dei dipendenti; problemi relativi all'apprendistato.

Sezione III: problemi di carattere sociale, assistenziale, previdenziale e tributario concernenti le attività artigiane, i titolari delle imprese, i loro coadiuvanti e dipendenti, nonchè i rapporti di lavoro nelle imprese artigiane.

Art. 6.

Ciascuna Sezione è costituita, con provvedimento del presidente del Comitato:

a) da un terzo dei presidenti di Commissioni regionali, scelti dal presidente del Comitato, tenendo conto delle richieste, nonchè della dislocazione territoriale e della qualificazione professionale;

b) da un rappresentante delle organizzazioni artigiane e da un rappresentante delle organizzazioni dei lavoratori, scelti come alla lettera *a*);

c) da altri membri facenti parte del Comitato, di diritto o per nomina ministeriale, scelti dalla Presidenza e attribuiti a ciascuna Sezione, tenendo conto della competenza specifica dei singoli componenti e dell'equilibrio numerico e di lavoro delle Sezioni.

Art. 7.

Gli Assessori delle Regioni a statuto speciale partecipano a titolo consultivo a tutte e tre le Sezioni.

Ciascun componente il Comitato può partecipare a titolo consultivo e senza diritto a voto a seduta di Sezione diversa da quella a cui appartiene, purchè ne dia preventiva comunicazione al presidente.

Art. 8.

Ciascuna Sezione è presieduta dal Ministro o dal Sottosegretario di Stato delegato, e convocata per mezzo della segreteria del Comitato.

In caso di assenza del Ministro o del Sottosegretario, la prima Sezione è presieduta dal vice presidente anziano del Comitato, la seconda Sezione dal direttore generale dell'Occupazione e dell'addestramento professionale, la terza Sezione dal vice presidente meno anziano del Comitato.

Art. 9.

I presidenti delle Commissioni regionali possono essere sostituiti, nelle sedute del Comitato centrale dell'artigianato e delle Sezioni dai rispettivi vice presidenti.

I presidenti degli enti rappresentati nel Comitato possono farsi sostituire, in caso di impedimento, secondo le norme statutarie degli enti rappresentati.

Non è ammessa la sostituzione degli altri componenti il Comitato.

Art. 10.

Ogni Sezione si riunisce ordinariamente una volta ogni bimestre.

CAPO III

Disposizioni generali

Art. 11.

Il presidente del Comitato può disporre convocazioni straordinarie del Comitato o delle Sezioni per motivi di urgenza. La convocazione straordinaria è disposta altresì su motivata richiesta scritta presentata da un terzo dei componenti il Comitato o, rispettivamente, la Sezione.

Di regola, al termine di ciascuna tornata, sarà concordata la data di inizio della tornata successiva.

Art. 12.

Il presidente convoca il Comitato o le Sezioni, comunicando ai rispettivi componenti l'ordine del giorno almeno otto giorni prima dell'inizio dei lavori.

Art. 13.

Ad inizio di ogni tornata il presidente può proporre modificazioni o aggiunte all'ordine del giorno. Tali proposte si intendono approvate, se riportano il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Durante i lavori di ciascuna tornata, qualora particolari ragioni rendano necessarie modifiche ed aggiunte all'ordine del giorno, il presidente ne farà motivata proposta. Questa si intenderà approvata se avrà riportato il voto favorevole della maggioranza degli appartenenti al Comitato, o rispettivamente, alla Sezione.

Art. 14.

Per lo studio degli affari da sottoporre al Comitato o alla Sezione il presidente nomina il relatore oppure, in casi occasionali, affida lo studio collegialmente ad un gruppo di relatori composto di un numero dispari.

I relatori possono essere anche scelti tra i tecnici che, con decreto del Ministro sono nominati per essere chiamati a partecipare ai lavori del Comitato o delle Sezioni, ai sensi dell'art. 18, comma terzo, della legge n. 860.

Il relatore presenta, prima della discussione, una relazione scritta e, alla fine della discussione, propone la deliberazione da votare.

Art. 15.

Per la trattazione di singole questioni, il Comitato e le Sezioni possono, ove lo ritengano necessario, affidare l'esame istruttorio a gruppi di lavoro o di studio, formati sia da membri del Comitato che dai tecnici di cui al precedente art. 14.

Art. 16.

Le votazioni si effettuano di regola per alzata di mano, su richiesta di almeno dieci componenti il Comitato, in adunanza plenaria, o di almeno quattro per la Sezione, si procede alle votazioni per appello nominale, iniziando per ordine alfabetico dal nominativo, estratto a sorte, di un componente.

Si procede alla votazione a scrutinio segreto per gli affari concernenti direttamente le persone oppure se ne sia stata fatta richiesta come al comma precedente.

Art. 17.

Il numero legale per il funzionamento del Comitato è stabilito nella metà più uno dei componenti aventi diritto al voto e quello della Sezione in sette componenti aventi diritto al voto.

Le proposte si intendono approvate se riportano un numero di voti pari alla metà più uno dei presenti (votanti ed astenuti).

Art. 18.

Il Comitato e le Sezioni non potranno comunque riprendere in esame argomenti sui quali abbiano già pronunciato il loro parere se non saranno passati almeno sei mesi dalla precedente decisione, salvo il caso in cui un nuovo parere venga richiesto dal Ministro.

Art. 19.

Un terzo dei componenti del Comitato centrale o della Sezione può fare motivata richiesta al Ministro di trattare argomenti non compresi nell'ordine del giorno. Tali argomenti sono inseriti nell'ordine del giorno della tornata successiva.

Art. 20.

Qualora il Comitato o la Sezione, debba votare nomi, le votazioni avverranno con il sistema del voto limitato, da tre nomi in su.

Se si dovranno votare tre persone, ciascun componente voterà per due, e così di seguito con il rapporto di due a tre, arrotondando all'unità la frazione superiore a 1/2.

Art. 21.

Per l'attuazione dei fini di cui all'art. 17 della legge n. 860 e in particolare di quelli previsti alla lettera c) di detto articolo, nonchè per il coordinamento necessario delle Commissioni provinciali e regionali dell'artigianato sarà edito, a cura della Segreteria del Comitato centrale, un bollettino mensile di informazioni. Esso sarà inviato gratuitamente a tutti i componenti il Comitato centrale e le Commissioni provinciali e regionali, nonchè ai componenti il Consiglio di amministrazione delle mutue provinciali dell'artigianato.

Art. 22.

Per il funzionamento del Comitato e delle Sezioni si applicano, nelle materie non disciplinate dal presente regolamento, le norme vigenti per le Commissioni permanenti della Camera dei deputati in sede legislativa.

Art. 23.

Non potrà essere apportata alcuna modifica al presente regolamento se non con il voto espresso dai due terzi dei componenti il Comitato, in seduta plenaria.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 marzo 1958

Il Ministro: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 maggio 1958
Registro n. 2 Industria e commercio, foglio n. 205

(2688)

DECRETO MINISTERIALE 10 maggio 1958.

Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dell'industria del tabacco di determinate Provincie.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 29 aprile 1949, n. 264, contenente provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza ai lavoratori involontariamente disoccupati;

Ritenuta l'opportunità di disporre la concessione del sussidio straordinario di disoccupazione, per determinati Comuni delle provincie di Ancona, Avellino, Bari, Benevento, Brindisi, Chieti, Forlì, Lecce, Perugia, Pesaro, Pescara, Salerno, Siena, Taranto e Trento, a favore dei lavoratori del tabacco involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro, che si trovino nelle condizioni per godere della concessione stessa, prescritte dal capo 3° del titolo 3° della legge citata;

Sentito il Comitato per il collocamento e per l'assistenza economica ai lavoratori disoccupati istituito ai sensi dell'art. 4 della legge predetta;

Decreta:

Art. 1.

E' disposta, ai sensi del capo 3° del titolo 3° della legge 29 aprile 1949, n. 264, la concessione del sussidio straordinario di disoccupazione, per la durata di novanta giorni, ai lavoratori involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro che:

1) siano stati occupati nei Comuni indicati nella tabella allegata al presente decreto, in almeno due delle campagne 1955-56, 1956-57 e 1957-58, nella stagionatura, selezione e lavorazione del tabacco, compresa la confezione, esclusivamente alle dipendenze di aziende comprese, ai fini degli assegni familiari, nella gestione « tabacco » prevista dalla legge 27 marzo 1952, n. 348;

2) si trovino nelle condizioni, prescritte dalla legge 29 aprile 1949, n. 264, per godere della concessione.

Il sussidio di cui al precedente comma decorre dal primo giorno successivo a quello in cui l'interessato presenta la domanda prevista dall'art. 40 della legge 29 aprile 1949, n. 264. Tale domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il 45° giorno successivo a quello in cui il presente decreto entra in vigore.

Art. 2.

Sono esclusi dal sussidio di cui al precedente articolo coloro che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949.

Sono altresì esclusi coloro che, alla data predetta, abbiano percepito, successivamente all'inizio dell'ultimo periodo di disoccupazione, l'indennità di disoccupazione per la durata massima di centottanta giorni.

Coloro che, alla stessa data e successivamente all'inizio dell'ultimo periodo di disoccupazione, abbiano percepito l'indennità di disoccupazione per una durata inferiore a centottanta giorni, sono ammessi al sussidio per una durata che, sommata a quella per la quale hanno percepito l'indennità, non superi i centottanta giorni, ferme restando le altre condizioni di cui al precedente articolo.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana

Roma, addì 10 maggio 1958

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
GUI

Il Ministro per il tesoro
MEDICI

TABELLA

Ancona: Osimo, Senigallia

Avellino: Aiello del Sabato, Altavilla Irpina, Atripalda, Avellino, Bonito Capriglia Irpina, Cesinali, Grottolella, Manocalzati Montefredane Montefusco Pietradefusi, Prata di Principato Ultra, San Martino Valle Caudina, San Michele di Serino, Santa Paolina, Taurasi, Venticano

Bari: Sant'Eramo in Colle, Castellana Grotte

Benevento: Benevento, San Giorgio del Sannio Calvi San Nazzaro San Martino Sannita, San Nicola Manfredi, Sant'Angelo a Cupolo, Melizzano Dugenta, Amorosi

Brindisi: Carovigno, Erchie, Francavilla Fontana, Latiano, Mesagne, Oria, Ostuni, San Pietro Vernotico, San Vito dei Normanni

Chieti: Chieti, Lanciano, Castelfrentano, Fossacesia, Frisa, Francavilla al Mare, Mozzagrogna, Rocca San Giovanni, Santa Maria Imbaro, San Vito Chietino, Treglio, Vasto

Forlì: Cesena, Gambettola, Savignano

Lecce: Acquarica del Capo, Alessano, Alezio, Alliste, Andrano, Aradeo, Arnesano, Bagnolo del Salento, Calimera Campi Salentino, Cannole, Caprarica, Carmiano, Carpignano Salentino Casarano, Castri di Lecce, Castrignano del Capo, Castrignano Greci, Cavallino, Collepasso Copertino, Corigliano d Otranto, Corsano, Cursi, Cutrofiano, Diso, Gagliano del Capo, Guagnano, Lecce, Lequile, Leverano, Lizzanello, Maglie, Martano, Martignano, Matino, Melendugno, Melissano, Melpignano, Miggiano, Minervino, Monteroni Montesano Salentino, Morciano di Leuca Muro Leccese, Nardò, Neviano, Nociglia, Novoli, Ortelle, Otranto, Palmariggi, Parabita Patù, Poggiardo, Presicce, Racale Ruffano, Salice-Salentino, Salve, Sanarica, San Cesareo, San Donato, San Nicola, San Pietro in Lama, Santa Cesarea Terme, Scorrano, Seclì, Sogliano Cavour Soleto Specchia, Spongano, Squinzano, Sternatia, Supersano, Surano, Surbo, Taurisano, Taviano, Tiggiano, Trepuzzi, Tricase, Tuglie, Ugento, Uggiano la Chiesa, Veglie, Vernole, Zollino, Galatina, Galatone, Gallipoli, Giuggianello, Giurdignano

Perugia: Assisi Bastia, Città di Castello, Gubbio, Magione, Marsciano, Perugia, Piegaro, Spoleto, Torgiano, Umbertide

Pesaro: Acqualagna, Fermignano, Fossombrone, Mercatello sul Metauro, Montelabbate, Pesaro, Sant'Angelo in Lizzola, Urbania

Pescara: Cappelle sul Tavo, Cepagatti Città Sant'Angelo, Manoppello, Montesilvano, Pescara, Pianella, Rosciano, Spoltore

Salerno: Agropoli, Albanella, Altavilla Silentina, Angri Ascea, Baronissi, Battipaglia, Campagna, Capaccio, Castelnuovo Cilento, Castel San Giorgio, Castiglione dei Genovesi, Cava dei Tirreni, Eboli, Fisciano, Giffoni Sei Casali Giffoni Valle Piana, Mercato San Severino, Montecorvino Pugliano, Montecorvino Rovella, Nocera Inferiore, Nocera Superiore, Olevano sul Tusciano, Pagani, Pellezzano, Pontecagnano, Rocca d'Aspide, Rocca Piemonte, Salerno, San Cipriano Picentino, San Mango Piemonte, Sant'Egidio del Monte Albino, Sarno, Scafati, Vietri sul Mare, Serre

Siena: Buonconvento, Montepulciano, Monteroni d'Arbia, San Gimignano, Sarteano, Siena, Sinalunga, Sovicille

Taranto: Ginosa, Grottaglie, Manduria, Massafra, Mottola, Palagianello, San Giorgio Jonico.

Trento: Ala, Aldeno, Arco, Avio, Bleggio Inferiore, Bleggio Superiore, Borgo, Brentonico, Castelnuovo, Denno, Grigno, Isera, Levico, Lomaso, Mori, Nogaredo, Nomi, Novaledo, Pannone, Pomarolo, Riva, Rovereto, San Lorenzo Banale, Stenico, Strigno, Telve, Telve Sopra, Tenno, Trento.

Roma, addì 10 maggio 1958

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
GUI

Il Ministro per il tesoro
MEDICI

(2729)

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1958.

Sostituzione di un membro nella Commissione provinciale per il collocamento di Viterbo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 28 febbraio 1957, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Viterbo;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione n. 7326 in data 2 maggio 1958, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione, per dimissioni, del rag. Pierro Franco, rappresentante dei datori di lavoro, richiesta dall'Associazione sindacale interessata (Associazione degli industriali), con il sig. Quattrini Mario;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il sig. Quattrini Mario è nominato membro della Commissione provinciale per il collocamento di Viterbo, in sostituzione del rag. Pierro Franco, quale rappresentante dei datori di lavoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 maggio 1958

Il Ministro: GUI

(2698)

DECRETO MINISTERIALE 22 maggio 1958.

Variazione allo stato di previsione delle entrate e delle spese del « Fondo addestramento professionale dei lavoratori » e della « Gestione speciale per la formazione professionale degli apprendisti » per l'esercizio finanziario 1957-58.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il proprio decreto in data 30 giugno 1957, con il quale sono stati approvati lo stato di previsione delle entrate e delle spese del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori » ed il preventivo

delle entrate e delle spese della « Gestione speciale per la formazione professionale degli apprendisti »;

Visto il decreto interministeriale 27 settembre 1957, con il quale è stato disposto, a favore del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori », un contributo di lire ventimiliardi per l'esercizio 1957-58 da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per conto della gestione dell'assicurazione contro la disoccupazione;

Visto il proprio decreto in data 21 novembre 1957, con il quale sono stati approvati i rendiconti generali delle entrate e delle spese del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori » e della « Gestione speciale per la formazione professionale degli apprendisti » dell'esercizio 1956-57 e dai quali risultano accertati gli avanzi di amministrazione rispettivamente di L. 10.250.186.429 e di L. 8.373.506.204;

Considerata la necessità di fare affluire all'avanzo di amministrazione del « Fondo » parte dell'avanzo di amministrazione della « Gestione speciale per la formazione degli apprendisti » per potere fare fronte alle maggiori spese occorrenti per la istituzione dei cantieri di lavoro;

Esaminato l'andamento delle entrate del « Fondo » dell'esercizio 1957-1958, e rilevato che sono state accertate maggiori entrate per ricuperi sui finanziamenti ai corsi e ai cantieri per lire 2 miliardi e per interessi attivi per lire 100 milioni;

Ritenuto necessario apportare alcune variazioni agli stati di previsione delle entrate e delle spese del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori » e della « Gestione speciale per la formazione professionale degli apprendisti », per l'esercizio 1957-58 sia per iscrivere il contributo di cui al citato decreto interministeriale 27 settembre 1957, sia per adeguare gli avanzi di amministrazione previsti a quelli accertati;

Decreta:

Art. 1.

Allo stato di previsione delle entrate e delle spese del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori, per l'esercizio 1957-58 sono apportate le seguenti variazioni:

In aumento

Avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente .	+	L. 7 300 000 000

ENTRATA

Cap 4 — Interessi attivi sui fondi depositati in conto corrente fruttifero presso la Cassa depositi e prestiti e presso Istituti di credito di diritto pubblico	+	L. 100 000 000
Cap 6 — Contributi straordinari sulla gestione dell'assicurazione contro la disoccupazione, dei relativi assegni integrativi e dei sussidi straordinari di disoccupazione	+	» 20 000 000.000
Cap 8 — Ricuperi sui finanziamenti ai corsi per disoccupati, ai corsi normali e ai corsi aziendali	+	» 1 000 000 000
Cap 8 — Ricuperi sui finanziamenti ai cantieri di lavoro e di rimboschimento	+	» 1 000 000 000
Totale aumento entrate . . .	+	L. 22 100 000 000

SPESA

In aumento:

Cap 1 — Spese per la istituzione ed il funzionamento dei corsi per lavoratori disoccupati	+	L. 2 600 000 000
Cap 2 — Spese per la istituzione ed il funzionamento dei cantieri di lavoro e di rimboschimento	+	L. 25 000 000 000
Cap 3 — Contributi in favore di enti ed istituti aventi per scopo l'addestramento professionale dei lavoratori (legge 4 maggio 1951, n. 456, art 3, lettera *d*) . . .	+	» 1 850 000 000
Totale aumento spese . . .	+	L. 29 450 000 000

In diminuzione:

Cap 4 — Spese relative alla corresponsione della integrazione salariale agli operai partecipanti ai corsi aziendali di riqualificazione		L. 50 000 000

RIEPILOGO

Aumento avanzo di amministrazione . .	+	L. 7 300 000 000
Aumento entrate	+	» 22 100 000 000
	+	L. 29 400 000 000
Aumento spese	—	» 29 450 000 000
	+	L. 50 000 000
Diminuzione spese	—	» 50 000 000
		L. —

Art. 2.

Allo stato di previsione delle entrate e delle spese della « Gestione speciale per la formazione degli apprendisti » per l'esercizio 1957-58 sono apportate le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Avanzo di amministrazione degli esercizi precedenti	—	L. 1 177 000 000

ENTRATA

In aumento:

Cap 2 *bis* — Interessi attivi sui fondi depositati in conto corrente fruttifero presso Istituti di credito di diritto pubblico	+	L. 30 000 000
Cap 6-*bis*. — Ricuperi sui finanziamenti ai corsi e insegnamento complementare degli apprendisti	+	» 20 000 000
Totale aumento entrate . . .	+	L. 50 000 000

SPESA

In diminuzione:

Cap 1 — Sovvenzioni e finanziamenti delle iniziative aventi per scopo l'insegnamento complementare degli apprendisti	—	L. 200 000 000
Cap 2 — Sovvenzionamento ai centri di addestramento e di orientamento professionale	—	» 450 000 000
Cap 3 — Spese comunque connesse allo sviluppo e al perfezionamento della formazione professionale degli apprendisti	—	» 477 000 000
Totale diminuzione . . .	—	L. 1 127 000 000

RIEPILOGO

Diminuzione avanzo di amministrazione .	—	L. 1 177 000 000
Aumento entrate	+	» 50 000 000
Somma algebrica . . .	—	L. 1 127 000 000
Diminuzione spese	—	» 1 127 000 000
		a pareggio

Roma, addì 22 maggio 1958

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
GUI

(2695)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Deposito dello strumento di ratifica della Convenzione internazionale per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, firmata all'Aja il 14 maggio 1954 con annesso regolamento di esecuzione e del relativo Protocollo di pari data.

Il giorno 9 maggio 1958, in base ad autorizzazione disposta con legge 7 febbraio 1958, n 279, è stato depositato presso il direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura lo strumento di ratifica della Convenzione internazionale per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, firmata all'Aja il 14 maggio 1954 con annesso regolamento di esecuzione e del relativo Protocollo di pari data.

In conformità del paragrafo 2 dell'art 33 e del paragrafo 10-*b*, la Convenzione ed il relativo Protocollo entreranno in vigore, nei confronti dell'Italia, il 9 agosto 1958

(2700)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga dei poteri conferiti al commissario della Società cooperativa Mutua cooperativa di consumo di Campane di Tramonti di Sotto (Udine).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 26 aprile 1958, i poteri conferiti al geom. Mattia D'Andrea commissario della Società cooperativa Mutua cooperativa di consumo di Campane di Tramonti di Sotto (Udine), sono stati prorogati al 30 giugno 1958.

(2403)

Scioglimento della Società cooperativa agricola « San Pancrazio », con sede in Montefiascone (Viterbo)

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 29 aprile 1958, la Società cooperativa agricola « San Pancrazio », con sede in Montefiascone (Viterbo), costituita con atto del notaio dott Luigi Donati in data 5 novembre 1950, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art 2544 del Codice civile, senza nomina di liquidatore.

(2401)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 118

Corso dei cambi del 26 maggio 1958 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,80	624,80	624,80	624,84	624,85	624,80	624,83	624,80	624,81	624,80
$ Can.	646,53	646,50	646,50	646,375	645,60	646,50	646,375	646,50	646,62	646,25
Fr Sv. lib.	145,80	145,80	145,80	145,83	145,80	145,80	145,80	145,80	145,80	145,80
Kr D.	90,25	90,23	90,24	90,25	90,22	90,23	90,25	90,25	90,24	90,25
Kr N	87,28	87,24	87,28	87,255	87,20	87,26	87,265	87,25	87,25	87,25
Kr Sv.	120,64	120,70	120,645	120,68	120,60	120,61	120,66	120,70	120,63	120,60
Fol	164,73	164,70	164,695	164,73	164,75	164,71	164,74	164,75	164,71	164,75
Fr B	12,51	12,52	12,525	12,52	12,51	12,52	12,51875	12,50	12,51	12,515
Fr Fr.	148,05	147,70	148 —	147,95	147,75	147,98	148 —	148,05	148,01	147,70
Fr Sv. acc.	142,70	142,72	142,72	142,76	142,75	142,73	142,77	142,70	142,72	142,70
Lst	1746,15	1745,90	1745,875	1746,125	1745 —	1745,62	1745,875	1746 —	1745,87	1745,25
Din occ	149,11	149,12	149,12	149,14	149 —	149,11	149,11	149,12	149,13	149,10
Scell Aust.	24,07	24,075	24,06	24,0825	24 —	24,07	24,08	24,07	24,07	24,07

Media dei titoli del 26 maggio 1958

Titolo	
Rendita 3,50 % 1906	62,75
Id 3,50 % 1902	59,60
Id 5 % 1935	97,50
Redimibile 3,50 % 1934	84,70
Id 3,50 % (Ricostruzione)	78,40
Id. 5 % (Ricostruzione)	92 —
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	86,325
Id 5 % 1936	98 —
Id. 5 % (Città di Trieste)	86,825
Id. 5 % (Beni Esteri)	85,10

Titolo	
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	100,325
Id 5 % (» 1° aprile 1960)	99,225
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	98,575
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	97,275
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	96,25
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	95,825
Id 5 % (» 1° aprile 1965)	95,75
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	95,775

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 26 maggio 1958

Valuta	
1 Dollaro USA	624,835
1 Dollaro canadese	646,375
1 Franco svizzero lib	145,815
1 Corona danese	90,25
1 Corona norvegese	87,26
1 Corona svedese	120,67
1 Fiorino olandese	164,735
1 Franco belga	12,519
100 Franchi francesi	147,975
1 Franco svizzero acc.	142,765
1 Lira sterlina	1746 —
1 Marco germanico	149,125
1 Scellino austriaco	24,081

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « chimica biologica » presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Pisa

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Pisa, è vacante la cattedra di « chimica biologica » cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(2718)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Modifiche allo statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Caserta

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 6409 del 14 maggio 1958, sono state approvate le modifiche apportate agli articoli 4, 9 e 16 dello statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Caserta.

(2616)

REGIONE TRENTINO - ALTO ADIGE

Ripristino di cognome nella forma tedesca

N. 4598-Gab.

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del Prefetto di Bolzano del 28 aprile 1935, n. 1084 R/Gab. con cui alla signora Obexer Rosa, nata a Funes il 21 marzo 1903, venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Obessi;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 3 aprile 1958 dalla figlia maggiorenne della predetta, Obessi Marianna, in atto residente a Bolzano;

Ritenuto che le ragioni addotte della richiedente sono risultate attendibili e consigliano pertanto l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602 38135 19;

Visto l'art. 76 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto n. 6223/Gab del 20 luglio 1956 con cui il Commissario del Governo delega al Vice Commissario attribuzioni già di competenza del Prefetto di Bolzano;

Decreta:

Il decreto del Prefetto di Bolzano del 28 aprile 1935, numero 1084 R/Gab. è revocato a decorrere dalla data del presente decreto, limitatamente alla sottoindicata persona.

Per effetto di tale revoca il cognome della signora Obessi Marianna, nata a Funes il 31 agosto 1928, viene ripristinato nella forma tedesca di Obexer.

Il sindaco del comune di Bolzano provvederà alla notifica del presente decreto all'interessata a termini del paragrafo 6°, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi 4° e 5° delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 6 maggio 1958

Il Vice Commissario del Governo
MARCHIONE

(2573)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Concorso per esami a dodici posti di vice disegnatore aggiunto in prova nel ruolo del personale tecnico della carriera di concetto dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali (A.N.A.S.).

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
PRESIDENTE DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE STATALI

Visto il regio decreto 7 settembre 1911, n. 1249, che ha approvato il regolamento per il personale del Corpo del genio civile, e successive estensioni e modificazioni;

Viste le leggi 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nella pubblica Amministrazione e 3 giugno 1950, n. 375, recante modifiche alla precedente legge n. 1312;

Visto il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, che equipara i legionari fiumani agli ex combattenti;

Visto il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente della guerra 1915-1918;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, contenente benefici a favore degli orfani di guerra;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, che estende agli invalidi, orfani e congiunti dei caduti in Africa orientale le disposizioni a favore degli invalidi di guerra, orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, che estende ai combattenti in Africa orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, che estende agli invalidi, orfani e congiunti dei caduti della seconda guerra mondiale, tutte le disposizioni recanti benefici per l'assunzione nei pubblici impieghi;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, concernente benefici a favore dei combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, recante l'estensione, in quanto applicabile, ai figli dei militari e cittadini invalidi di guerra aventi pensione od assegno rinnovabile di 1ª categoria, delle disposizioni di legge a favore degli orfani di guerra;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, concernente l'estensione delle vigenti disposizioni, riguardanti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra, ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e il decreto legislativo 30 giugno 1947, n. 625, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27, concernente norme integrative sulla riassunzione e assunzione obbligatoria dei reduci;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 93, che equipara a tutti gli effetti i partigiani combattenti ai militari volontari che hanno operato con le unità regolari delle Forze armate nella guerra di liberazione;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 38, concernente l'istituzione dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, col quale sono stati estesi ai profughi dei territori di confine i benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 febbraio 1947, n. 60 e successiva proroga di cui alla legge 28 dicembre 1950, n. 1080, riguardante agevolazioni per la documentazione da fornirsi ai pubblici uffici da parte di coloro che abbiano dovuto abbandonare la residenza nei territori di confine e non abbiano potuto farvi ritorno;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, mediante il quale sono stati estesi ai profughi dell'Africa i benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, concernente l'applicazione ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra, dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n 137, concernente le norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale,

Visto il decreto legislativo 17 aprile 1948, n 547, che detta modifiche al succitato decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 38, riguardante l'istituzione dell'A N A S;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 giugno 1948, n 142, contenente norme per il riconoscimento della qualifica di profugo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro ad interim per l'Africa italiana, in data 10 giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 giugno 1948, n. 141, contenente le norme di attuazione del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, riguardante l'estensione ai profughi dell'Africa dei benefici previsti per i reduci;

Vista la legge 19 agosto 1948, n. 1180, che estende ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, i benefici e le provvidenze spettanti ai mutilati ed agli invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra,

Vista la legge 15 luglio 1950, n 539, sui criteri preferenziali a favore dei mutilati ed invalidi per servizio e congiunti dei caduti per servizio;

Vista la legge 23 febbraio 1952, n 93, che ratifica, con modificazioni, il decreto legislativo 4 marzo 1948, n 137, recante norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Vista la legge 2 gennaio 1952, n 41, che ratifica, con modificazioni, il citato decreto legislativo 17 aprile 1948, n 547

Vista la legge 4 marzo 1952, n. 137, contenente norme per l'assistenza a favore dei profughi, e il decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n 1117,

Vista la legge 23 marzo 1952, n 207, concernente l'estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei caduti in seguito ad azioni singole o collettive aventi fini politici, nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, delle disposizioni recanti benefici a favore dei mutilati ed invalidi di guerra, nonchè dei congiunti dei caduti in guerra,

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952 che fissano, nei riguardi del territorio della Somalia e di quello della Libia, il termine di applicabilità della legge 24 luglio 1951 n 660, concernente l'estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, delle disposizioni della legge 19 agosto 1948, n 1180,

Vista la legge 24 febbraio 1953, n 142, che detta norme per l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi per servizio e degli orfani dei caduti per servizio,

Vista la legge 16 aprile 1953, n 409, che prevede, fra l'altro, la elevazione temporanea del limite massimo di età a favore del personale del soppresso Istituto per le relazioni culturali con l'estero (I R C E) che partecipi a pubblici concorsi,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, contenente nuove norme sulla imposta di bollo;

Vista la legge 9 agosto 1954, n 654, che, fra l'altro, estende le disposizioni in favore degli orfani ed invalidi di guerra agli orfani ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953,

Vista la legge 5 gennaio 1955, n 14, che reca provvidenze per i mutilati ed invalidi e per i congiunti dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana,

Vista la legge 10 marzo 1955, n 96, contenente provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali e dei loro familiari e superstiti,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n 19, sul conglobamento totale del trattamento economico per il personale statale,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n 686, contenente norme di esecuzione del predetto testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n 678;

Vista la legge 6 dicembre 1957, n 1216, con la quale si dispone il passaggio dei disegnatori dell'A N A S dalla carriera esecutiva a quella di concetto e la legge 31 ottobre 1955, n. 1053, richiamata dalla predetta legge n 1216,

Visto il decreto Ministeriale 7 giugno 1955, n 5915, registrato alla Corte dei conti addì 15 luglio 1955, registro n 3 Lavori pubblici, foglio n 117, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 26 agosto 1955, col quale fu indetto un concorso per esami a sei posti di disegnatore aggiunto in prova (ex gruppo *C*, grado 12°) nel ruolo del personale tecnico della Azienda nazionale autonoma delle strade statali;

Considerato che alla data dell'entrata in vigore dell'anzidetta legge n 1216 le prove scritte del predetto concorso a sei posti di disegnatore aggiunto in prova (ex gruppo *C*, grado 12°) non erano ancora iniziate, per cui si rende necessario revocare il concorso stesso e bandirne un altro per l'accesso alla qualifica di vice disegnatore aggiunto in prova dell'A N A S (carriera di concetto), nei limiti dei dodici posti attualmente vacanti,

Decreta:

Art 1.

Il concorso pubblico per esami a sei posti di disegnatore aggiunto in prova (ex gruppo *C*, grado 12°) nel ruolo del personale tecnico dell'A N A S di cui al decreto Ministeriale numero 5915 del 7 giugno 1955 è revocato

E' indetto un concorso per esami a dodici posti di vice disegnatore aggiunto in prova nel ruolo del personale tecnico della carriera di concetto dell'A N A S

L'Amministrazione, inoltre, si riserva di avvalersi della facoltà di cui all'art 3 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Art 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere muniti di uno dei seguenti titoli di studio

maturità artistica, conseguita presso i licei artistici, o titolo di abilitazione all'insegnamento del disegno nelle scuole statali o diploma di geometra, secondo i nuovi ordinamenti scolastici, oppure patente di perito agrimensore secondo i vecchi ordinamenti scolastici

Art 3

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200, firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire alla Direzione generale dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali (via Monzambano, n 10 - Roma) entro il termine perentorio di giorni trenta che decorre dal giorno della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana

Eventuali disguidi postali o altre cause di forza maggiore non legittimano la presentazione delle domande dopo la scadenza del termine sopra fissato

Nella domanda il candidato dovrà indicare sotto la propria personale responsabilità nel seguente ordine.

a) il cognome e il nome,

b) il luogo e la data di nascita,

c) il possesso della cittadinanza italiana Gli italiani non appartenenti alla Repubblica sono equiparati ai cittadini,

d) il Comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime,

e) che nulla risulta a suo carico sul certificato generale del casellario giudiziale indicando, quando del caso, le eventuali condanne penali riportate,

f) il titolo di studio posseduto, l'Istituto che lo ha rilasciato, nonchè l'anno in cui il titolo stesso è stato conseguito,

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) la propria residenza attuale, nonchè le precedenti nel caso in cui l'attuale sia stata assunta da meno di un anno,

i) l'indirizzo al quale chiede gli siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

l) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni,

m) le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Coloro che hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età dovranno inoltre dichiarare nella domanda di partecipazione al concorso di essere in possesso di uno dei titoli di cui al successivo art. 4 punto 6).

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Non si terrà conto delle domande che perverranno dopo il termine di cui al primo comma del presente articolo, anche se spedite per posta o per qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo, nè di quelle con firma non autenticata o non recanti il visto ai sensi dei precedenti comma.

Art. 4.

Per partecipare al concorso occorre essere in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande:

1) essere cittadino italiano;

2) avere tenuto sempre buona condotta morale e civile;

3) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorsi in una delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso;

4) essere in possesso di uno dei titoli di studio di cui al precedente art. 2;

5) avere l'idoneità fisica richiesta per l'impiego civile;

6) aver compiuto i 18 anni di età e non oltrepassato i 32, tranne che l'aspirante non rivesta la qualifica di impiegato statale di ruolo ordinario o di ruolo aggiunto, nel qual caso si prescinde dal limite massimo di età.

Il predetto limite massimo di 32 anni è elevato:

1) di cinque anni

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni di guerra dell'ultimo conflitto, nonchè per coloro che abbiano fatto parte di bande armate o partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943, per i cittadini deportati dal nemico, nonchè per i profughi dell'Africa e dei territori di confine e da territori esteri;

2) i candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una proroga sul sopra indicato limite massimo di età, pari al periodo di tempo intercorrente fra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, purchè non sia superato il 40° anno di età;

3) i suddetti limiti di età sono inoltre aumentati:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima. L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste da altre disposizioni di cui sopra, purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età;

4) il limite di età per la partecipazione al concorso è elevato a 45 anni per coloro che rivestano la qualifica di mutilato ed invalido di guerra e per servizio, o di mutilato ed invalido per la lotta di liberazione o di invalido o di mutilato per fatti di guerra, o per i fatti di Mogadiscio, mentre per coloro che siano stati decorati al valor militare e abbiano conseguito promozioni per merito di guerra detto limite di età è elevato a 39 anni;

5) ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, in relazione all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 citato nelle premesse, il limite massimo di età è elevato a 40 anni nei confronti di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali e di polizia, ovvero siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale.

I benefici predetti assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 5.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui all'art. 3 del presente decreto di bando non verranno prese in considerazione.

L'Amministrazione si riserva, tuttavia, di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la regolarizzazione delle domande stesse.

Art. 6.

Non potranno partecipare al concorso, oggetto del presente decreto, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

Art. 7.

L'Amministrazione si riserva di provvedere di ufficio all'accertamento del requisito della buona condotta morale e civile, nonchè delle cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

L'ammissione potrà essere negata per difetto dei requisiti prescritti con decreto motivato del Ministro.

Art. 8.

Gli esami avranno luogo in Roma e consteranno di tre prove scritte e di una orale sulle materie appresso elencate.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto.

I candidati ammessi al concorso avranno comunicazione del diario delle prove scritte almeno quindici giorni prima dell'inizio di esse.

Nello stesso termine, il suddetto diario sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

Ai candidati ammessi alla prova orale sarà comunicata la relativa ammissione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai medesimi non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto in essa la votazione di almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la Commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco verrà affisso nello stesso giorno all'albo dell'Amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto in quella orale.

Art. 9.

Per sostenere le prove scritte i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti:

a) fotografia applicata su carta bollata da L. 100, con firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario, se il candidato è dipendente di un'Amministrazione dello Stato;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) passaporto.

La fotografia deve essere di data recente e gli altri documenti nei termini di validità.

Art. 10.

La Commissione esaminatrice sarà composta da un presidente scelto fra gli impiegati dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a ispettore generale, e da altri quattro membri, due dei quali professori di istituto di istruzione secondaria di 2° grado delle materie sulle quali vertono le prove di esame, e due impiegati delle carriere direttive dell'Amministrazione, con la qualifica non inferiore a direttore di Sezione.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato delle carriere direttive con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 11.

Le nomine nei posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle disposizioni vigenti.

Art. 12.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale, potranno far pervenire alla Direzione generale dell'A N A S entro trenta giorni dalla data della richiesta che sarà loro rivolta dalla Direzione generale medesima, i documenti che ritengano necessari per dimostrare il possesso di eventuali titoli di precedenza o di preferenza nelle nomine, di cui intendano avvalersi

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra o per servizio e assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra e assimilati, dei decorati al valor militare, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali e dei coniugati, gli interessati dovranno produrre:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-1918, la dichiarazione di cui alla circolare n 588, contenuta nella dispensa n 60 del Giornale militare 1922, in carta bollata da L 100 Coloro invece che furono imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-1918, proveranno tale circostanza mediante la presentazione di apposito certificato da rilasciarsi in carta bollata da L. 100 dalle autorità marittime competenti,

b) gli ex legionari fiumani, il foglio di congedo dell'ex Governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto alla ex milizia fiumana Tali documenti debbono essere rilasciati dall'Ufficio stralcio della ex milizia fiumana in carta bollata da L. 100,

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n 1172, ai sensi della circolare n 427 del Giornale militare ufficiale 1937 in carta bollata da L 100

d) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti) di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n 137, 19 marzo 1948, n 241, e alla legge 23 febbraio 1952, n 93 a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L 100, di cui alla circolare n 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n 202860/Od 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n 27200 del 3 luglio 1948, dello Stato Maggiore della Marina:

e) i reduci dalla deportazione o dall'internamento, apposita attestazione in carta bollata da L 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-1918 o per fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione ed i mutilati e gli invalidi per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata in carta da bollo da L 100 dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido,

g) i mutilati e gli invalidi per servizio, il libretto di pensione privilegiata ordinaria o l'estratto medesimo, oppure il decreto di concessione della pensione, da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, oppure il documento istituito col decreto Ministeriale 23 marzo 1948 (modello 69 *ter*),

h) gli orfani dei caduti della guerra 1915-1918, o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale e nella guerra 1940-43, ovvero nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione, o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato e gli orfani dei caduti per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, un certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra;

i) i figli dei mutilati e degli invalidi per la guerra 1915-1918 e per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale e per la guerra 1940-43 o per la guerra di liberazione, ovvero per la lotta di liberazione, ovvero i figli dei mutilati e degli invalidi per fatti di guerra, la dichiarazione mod 69, rilasciata in bollo da L. 100, dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure un certificato su carta bollata da L 100 del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile,

l) gli orfani dei caduti per servizio, il certificato previsto dall'ultimo comma dell'art. 8 della legge 24 febbraio 1953, n 142, oppure, in mancanza, una dichiarazione dell'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza;

m) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti nella guerra 1915-1918 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-43 o nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione o dei caduti per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, un certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

n) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n 137, una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L 100,

o) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n 885 l'attestazione prevista dall'art 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) in carta bollata da L 100,

p) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra ed i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione,

q) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali e di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in bollo da L 100,

r) i coniugati ed i vedovi con prole lo stato di famiglia su carta bollata da L 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

Art 13

La graduatoria di merito, formulata dalla Commissione esaminatrice, ai sensi dell'art 7 del testo unico 10 gennaio 1957, n 3, sarà approvata, previo accertamento della regolarità del procedimento, con decreto Ministeriale, con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

I concorrenti dichiarati vincitori saranno invitati dalla Direzione generale dell'A N A S a presentare, a pena di decadenza, nel termine di giorni trenta, decorrenti dalla data di ricezione della relativa comunicazione, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, in carta da bollo da L 100, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

2) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

3) diploma originale o copia autentica notarile, su carta da bollo da L. 100, di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art 2, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma,

4) certificato su carta da bollo da L 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso. Per i minori degli anni 21 il certificato la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà questa ultima dichiarazione,

5) certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica;

6) certificato medico su carta bollata da L. 100, attestante la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego oggetto del presente concorso.

Il certificato medico deve essere rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune

Per gli invalidi di guerra, per gli invalidi per fatti di guerra o per gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 e per gli invalidi per servizio, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario.

I concorrenti che siano impiegati statali di ruolo, anche se in prova, e quelli già inquadrati nei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3) e 6) del presente articolo, ma dovranno esibire su carta bollata da L 200, una copia integrale dello stato matricolare rilasciato dall'Amministrazione di provenienza, con l'indicazione delle note di qualifica o dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio, in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art 27 della tabella *b*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell autorità di pubblica sicurezza.

Art. 14.

I documenti di cui ai numeri 2), 4), 5), 6) del precedente art 13 e alla lettera *i*) dell'art. 12 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma dello stesso art. 13

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre Amministrazioni statali, compresa quella dei lavori pubblici.

Art. 15.

Dei documenti che saranno presentati o perverranno alla Direzione generale dell'A N A S dopo i termini stabiliti non sarà tenuto conto ai fini del presente concorso, anche se siano stati spediti per posta o per qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi

L'Amministrazione, peraltro, potrà concedere un ulteriore brevissimo termine esclusivamente per la rettifica dei documenti non ritenuti regolari

L'Amministrazione potrà concedere una congrua proroga di non oltre trenta giorni per la presentazione dei documenti da parte di quei candidati che dimostreranno di aver dovuto, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la recente guerra, abbandonare la residenza del territorio di confine e di non aver potuto farvi ritorno.

Art 16.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale dell'A N A S Di tale pubblicazione sara data notizia mediante avviso che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art 17.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si facciano successivamente vacanti, salva la facoltà per l'Amministrazione di cui agli articoli 3 ed 8 del citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Art. 18.

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art 14 i documenti prescritti conseguiranno la nomina in prova

Il periodo di prova avrà la durata di sei mesi, compiuto il quale i vincitori, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina in ruolo, con lo stipendio iniziale stabilito per il personale tecnico della carriera di concetto.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio fosse ancora sfavorevole, verrà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato del Ministro

In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Art. 19.

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto, durante il periodo di prova, un assegno mensile pari al dodicesimo dello stipendio annuo iniziale stabilito dalle vigenti disposizioni per il personale tecnico della carriera di concetto.

Art. 20.

Agli impiegati provenienti da altri ruoli del personale statale con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art 202 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati dello Stato

Per ciò che non è contemplato nel presente bando, valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato e quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n 686

Il presente decreto sara comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

PROGRAMMA DI ESAME

Sono oggetto delle prove scritte le seguenti materie:

1) lingua italiana (componimento);

2) aritmetica e geometria elementare piana e solida Nozioni di geometria descrittiva Proiezioni ortogonali e prospettiva: applicazioni Elementi di architettura. Disegno di edifici e di opere d'arte,

3) disegno topografico.

Sono oggetto delle prove orali, oltre le materie di cui ai numeri 2) e 3), anche le seguenti

4) diritti e doveri dell'impiegato;

5) nozioni elementari sull'ordinamento dell'Amministrazione dei lavori pubblici e dell'A.N.A.S ;

6) nozioni di statistica.

Roma, addì 4 febbraio 1958

Il Ministro: TOGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 aprile 1958
Registro n. 2 Lavori pubblici, foglio n. 78

(2686)

PREFETTURA DI VITERBO

Trasferimento in Pisa della sede della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Viterbo.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VITERBO

Visto il proprio decreto di pari numero in data 27 febbraio 1958, col quale veniva costituita la Commissione giudicatrice unica dei concorsi per titoli ed esami ai posti di ufficiale sanitario di Viterbo e del Consorzio Tarquinia-Tuscania-Montalto di Castro e Monteromano e veniva indicata quale sede dei concorsi medesimi, la città di Viterbo;

Considerato che il vasto programma di esame, l'importanza delle prove pratiche ed il notevole numero dei candidati (27), tenuto conto della scarsa attrezzatura del locale Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi, non consentono l effettuazione delle prove in Viterbo;

Ritenuta pertanto la necessità di espletare i concorsi in questione in altra sede;

Visto il regio decreto 11 marzo 1955, n. 281 e la legge 10 giugno 1955, n. 854;

Decreta:

La Commissione giudicatrice dei concorsi sopraindicati avrà la sua sede in Pisa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura di Viterbo.

Viterbo, addì 19 maggio 1958

Il prefetto: JOANNIN

(2711)

PREFETTURA DI FROSINONE

Graduatoria generale del concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di Frosinone

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FROSINONE

Visto il proprio decreto n. 36076 del 13 agosto 1956, col quale è stato indetto il concorso, per titoli ed esami, al posto di ufficiale sanitario del comune di Frosinone;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice nominata con decreti n. 26825 del 31 luglio 1957 e del 10 gennaio 1958;

Vista la graduatoria dei concorrenti idonei formata dalla predetta Commissione;

Visto l'art. 36 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè l'art. 23 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti risultati idonei nel concorso di cui in premessa:

1. Cioffi dott. Giuseppe . . . . punti 145,83 su 200
2. Alemanno dott. Aldo . . . . » 135,73 »
3. Zaffino dott. Carlo . . . » 128,80 »
4. Dell'Omodarme dott. Giorgio . » 119,37 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

Frosinone, addì 16 maggio 1958

Il prefetto: CHIARAMONTE

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FROSINONE

Visto il proprio decreto di pari numero e data, col quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso, per titoli ed esami, al posto di ufficiale sanitario del comune di Frosinone;

Visto l'art. 36 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè l'art. 24 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Cioffi Giuseppe è dichiarato vincitore del concorso di cui in premessa, ed è, pertanto, nominato ufficiale sanitario del comune di Frosinone, con l'obbligo di assumere servizio entro il 1° luglio 1958.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

Frosinone, addì 16 maggio 1958

Il prefetto: CHIARAMONTE

(2600)

PREFETTURA DI CATANZARO

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Catanzaro

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CATANZARO

Visto il proprio decreto n. 5892/3ª San. del 28 gennaio 1958, con il quale sono state assegnate le sedi ai vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti in Provincia alla data del 30 novembre 1954;

Visto il telegramma con il quale il sindaco del comune di San Sostene informa che il dott. Caroleo non ha accettato la nomina a titolare della condotta medica del Comune predetto disposta con deliberazione n. 1, in data 11 febbraio 1958;

Considerato che i concorrenti appresso indicati, collocati in graduatoria dopo il dott. Caroleo Saverio, regolarmente interpellati hanno dichiarato di rinunziare alla predetta nomina:

Scalise dott. Carmine,
Scuteri dott. Giuseppe,
Migliarese dott. Federico

Considerato, inoltre, che il dott. Capozza Vincenzo, interpellato in merito, ha dichiarato di accettare la nomina a titolare della condotta medica di San Sostene, che risulta dal medesimo indicata nelle domande di partecipazione al concorso;

Visti gli articoli 26 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

A modifica del decreto indicato in premessa, il dott. Vincenzo Capozza è dichiarato vincitore della condotta medica di San Sostene, in sostituzione del dott. Caroleo Saverio rinunziatario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, sarà affisso, per otto giorni consecutivi, all albo pretorio di questa Prefettura e del comune di San Sostene.

Catanzaro, addì 29 aprile 1958

Il prefetto. NICOSIA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CATANZARO

Visto il proprio decreto n. 5892/3ª San., in data 28 gennaio 1958, con il quale sono state assegnate le sedi ai candidati dichiarati vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1954;

Vista la deliberazione n. 44, in data 8 aprile 1958, con la quale la giunta municipale di Zagarise ha dichiarato dimissionario d'ufficio il dott. Scuteri Giuseppe, vincitore della condotta medica del Comune, per non avere assunto servizio nei termini stabiliti;

Vista la graduatoria dei candidati dichiarati idonei e tenute presenti le rinunzie pervenute da parte dei candidati classificati successivamente al dott. Scuteri in ordine alla condotta di Zagarise;

Considerato che il dott. Giovanni Milano ha dichiarato di accettare la nomina per la condotta predetta;

Visto l'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281,

Decreta:

A modifica del proprio decreto n. 5892/3ª San. del 28 gennaio 1958, il dott. Giovanni Milano è dichiarato vincitore della condotta medica di Zagarise, in sostituzione del dott. Scuteri Giuseppe.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, sarà affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura e del comune di Zagarise.

Catanzaro, addì 5 maggio 1958

Il prefetto: NICOSIA

(2596)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.